

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	149
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017. C. 1766 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	149
Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010. C. 2332 senatori Airola ed altri, approvata dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	151
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della Difesa italiano e il Ministero della Difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017. C. 2578, Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	153
DELIBERAZIONE DI RILIEVI:	
Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del <i>Recovery Fund</i> (Rilievi alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	154
ERRATA CORRIGE .....	158

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 23 settembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.40.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Pino CABRAS. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017.**

**C. 1766 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, ricorda che il testo revisionato della Convenzione è stato adottato nel corso della riunione tenutasi tra il 1° e il 3 giugno 2015 del Comitato guida per la cultura, l'eredità e il paesaggio del Consiglio d'Europa e poi inviato al Comitato dei ministri

del Consiglio d'Europa per la sua adozione finale, avvenuta il 29 giugno 2016.

Segnala che, a distanza di circa venti anni dall'adozione della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del 2 ottobre 1992 – entrata in vigore il 1° aprile 1994 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 5 novembre 1996, n. 596 –, si è manifestata l'esigenza di provvedere a una revisione della stessa, considerando i profondi cambiamenti avvenuti nel panorama cinematografico europeo e internazionale.

Evidenzia che, in base alla nuova Convenzione, gli accordi di coproduzione fanno sì che le opere assumano la nazionalità di ciascuno dei produttori che partecipano alla coproduzione, in modo tale che le opere stesse possano beneficiare degli aiuti e degli eventuali sgravi previsti a livello nazionale da ciascuno Stato coinvolto.

La Convenzione precisa, inoltre, che per poter parlare di « coproduzione » è necessario non solo un apporto finanziario da parte di produttori di tre o più Stati, ma anche che la partecipazione tecnica e artistica rifletta le diverse nazionalità coinvolte.

Rileva che il nuovo testo modifica quanto precedentemente previsto in materia di proporzioni dei contributi di ciascun partecipante, diminuendo il livello minimo di contribuzione alle coproduzioni multilaterali (dal 10 per cento al 5 per cento) e aumentando il livello massimo (dal 70 per cento all'80 per cento). Allo stesso modo, quando la Convenzione sia utilizzata come base giuridica per coproduzioni bilaterali, la contribuzione minima del 20 per cento è abbassata al 10 per cento e quella massima dell'80 per cento è elevata al 90 per cento.

Osserva, inoltre, che all'articolo 17 è prevista una procedura semplificata per eventuali emendamenti alle due Appendici al testo, in considerazione del fatto che il passare del tempo potrà renderle obsolete.

Precisa che un'ulteriore importante modifica rispetto alla Convenzione del 1992 è che la nuova Convenzione è aperta non solo agli Stati membri e agli Stati non

membri del Consiglio d'Europa, ma anche agli Stati non europei. Nella stessa ottica di internazionalizzazione, il nuovo testo promuove e dispone una cornice giuridica non più solo per le coproduzioni europee, ma anche per le coproduzioni internazionali.

Venendo ai contenuti, sottolinea che la Convenzione è costituita da un breve preambolo, ventiquattro articoli, suddivisi in tre capitoli, e due Allegati che sono parte integrante della Convenzione.

Il Capitolo I riguarda le Disposizioni generali e definisce lo scopo, delinea il campo di applicazione ed i termini di « opera cinematografica », « coproduttori », « opera cinematografica coprodotta ufficialmente », « coproduzione multilaterale ».

Il Capitolo II riguarda le Norme applicabili alle coproduzioni; particolare rilievo assume l'articolo 10 che dispone che debba essere mantenuto un equilibrio negli scambi tra le Parti, sia per quanto riguarda l'ammontare degli investimenti, sia relativamente alle partecipazioni artistiche e tecniche delle opere realizzate in coproduzione.

Parimenti rilevante è l'articolo 11, che riguarda le facilitazioni che ciascuna Parte dovrà assicurare – nel quadro della legislazione vigente e degli obblighi internazionali – per l'ingresso, il soggiorno e i permessi di lavoro del personale che partecipa alla coproduzione, nonché relativamente all'importazione temporanea e alla riesportazione del materiale tecnico necessario alla produzione e alla distribuzione delle opere cinematografiche realizzate.

Il Capitolo III reca le Disposizioni finali.

Conclusivamente, raccomanda l'approvazione del disegno di legge in esame, rilevando che, dal punto di vista della legislazione nazionale, il contenuto della Convenzione risulta coerente con la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, e in particolare con quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, che espressamente prevede il riconoscimento delle coproduzioni

in base agli accordi internazionali, tra i quali è evidentemente da annoverarsi la Convenzione in esame.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Pino CABRAS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010.**

**C. 2332 senatori Airola ed altri, approvata dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Laura BOLDRINI (PD), *relatrice*, ricorda, in primo luogo, che la Corte penale internazionale, avente sede a L'Aja, nei Paesi Bassi, rappresenta la prima giurisdizione internazionale permanente collegata al sistema delle Nazioni Unite, competente, in via complementare rispetto agli Stati, a giudicare individui responsabili di gravi reati che riguardino la comunità internazionale quali il genocidio, i crimini contro l'umanità e di guerra.

Sottolinea il ruolo da protagonista che l'Italia ha esercitato ospitando a Roma la Conferenza diplomatica che ha portato all'approvazione, nel luglio 1998, dello Statuto istitutivo della Corte, entrato in vigore nel luglio 2002. In particolare, ricorda il contributo fornito in tale occasione dall'allora Commissaria europea Emma Bonino, fervida sostenitrice di questa nuova giurisdizione sovranazionale.

Segnala che attualmente sono centoventidue gli Stati parte, di cui trentatré africani, diciotto dell'Asia e del Pacifico, ventotto latino-americani e dei Caraibi e la quasi totalità di quelli europei, mentre altri trentadue ne hanno firmato lo Statuto ma non lo hanno ancora ratificato. Esprime, inoltre, rammarico per il fatto che solo due dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU-Francia e Regno Unito – abbiano firmato lo Statuto. Precisa che il nostro Paese è stato uno dei primi a ratificarlo ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Ricorda, quindi, le numerose indagini già avviate dalla Corte penale internazionale, relative ad Uganda, Repubblica Centrafricana, Kenya, Darfur, Libia, Costa d'Avorio, Mali, Repubblica Democratica del Congo e Georgia. Al riguardo, rileva che la Corte ha una competenza meramente complementare rispetto ai singoli Stati, e dunque la sua azione non può sostituirsi a quella dei competenti organi giurisdizionali nazionali.

Evidenziando che l'articolo 123, paragrafo 1, dello Statuto di Roma prevede espressamente la possibilità di approvare, tramite una conferenza, eventuali proposte emendative al testo istitutivo, segnala che la prima conferenza di revisione dello Statuto, svoltasi a Kampala, in Uganda, dal 31 maggio all'11 giugno 2010, si è conclusa con l'approvazione di specifici emendamenti, un gruppo dei quali, adottati l'11 giugno 2010, costituiscono l'oggetto del provvedimento in esame.

Ricordando che il Parlamento europeo, con due risoluzioni, ha sollecitato gli Stati membri dell'UE a ratificare tali emendamenti, esprime rammarico per il ritardo con il quale il nostro Paese sta procedendo alla ratifica, a dieci anni di distanza dalla firma.

Rileva che gli emendamenti sono organizzati in sette punti. Il primo punto prevede la soppressione dell'articolo 5, paragrafo 2, dello Statuto della Corte, relativo all'esercizio del potere giurisdizionale della Corte sul crimine di aggressione una volta adottata la disposizione che definirà tale crimine. La soppressione de-

riva dal fatto che il contenuto della norma risulta ormai obsolecente in ragione delle novità normative introdotte.

Osserva che il secondo punto introduce *ex novo* nello Statuto della Corte penale internazionale l'articolo 8-*bis*, che, al paragrafo 1, definisce espressamente il crimine di aggressione quale « pianificazione, preparazione, avvio o esecuzione di un atto di aggressione che, per la sua natura, la sua gravità o la sua magnitudine, costituisce una violazione manifesta della Carta delle Nazioni Unite. » Il testo chiarisce che di tale crimine possono rendersi responsabili gli individui che si trovino in una posizione tale da controllare o dirigere effettivamente l'azione politica o militare di uno Stato. Segnala inoltre che ricadono sotto la definizione di aggressione fattispecie come l'occupazione militare, seppur temporanea, l'invio di bande armate, gruppi, irregolari o mercenari ancora il blocco di porti di un altro Stato mediante l'uso di forze armate e altre circostanze che appaiono drammaticamente attuali rispetto a quanto avviene in questa fase della storia internazionale.

Sottolinea che l'articolo 8-*bis*, al paragrafo 2, offre altresì una definizione dell'atto di aggressione – coincidente con quella adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 3314 (XXIX) del 1974 – dovendosi intendere con esso « l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato, o in un altro modo incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite. ».

Precisa che l'articolo 8-*bis*, sempre al paragrafo 2, riproduce anche l'elenco degli atti di aggressione contenuto nella suddetta risoluzione, che include – fra gli altri – l'invasione o qualunque occupazione militare, il bombardamento, il blocco dei porti, l'attacco contro le Forze armate di uno Stato, l'utilizzo di tali Forze, l'invio di bande, gruppi o forze irregolari o mercenari armati.

Segnala che i punti emendativi terzo e quarto introducono, anche in questo caso *ex novo*, nello Statuto della Corte penale

internazionale rispettivamente gli articoli 15-*bis* e 15-*ter* relativi alle condizioni per l'esercizio della giurisdizione sul crimine di aggressione da parte della Corte penale internazionale.

L'articolo 15-*bis*, in particolare, definisce le condizioni per l'esercizio del potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggressione a seguito di segnalazione di una situazione alla Corte penale internazionale da parte di uno Stato o nel caso in cui il Procuratore avvii le indagini di propria iniziativa.

Rileva che i paragrafi da 2 a 5 del medesimo articolo contengono una serie di restrizioni all'esercizio del potere giurisdizionale parte della Corte, che ne fiaccano il ruolo, fra cui il fatto che i crimini su cui questo potere si eserciti siano commessi almeno un anno dopo la ratifica da parte di almeno 30 Stati e comunque dopo il 1° gennaio 2017, e che siano stati perpetrati all'interno di uno Stato parte o da un cittadino di uno Stato parte.

Osserva, altresì, che l'articolo 15-*ter*, prevede che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite possa segnalare alla Corte penale internazionale una situazione presumibilmente caratterizzata dalla perpetrazione di un crimine di aggressione; in tal caso non ha rilevanza il fatto che lo Stato interessato sia parte o meno dello Statuto di Roma.

Da ultimi i punti 5, 6 e 7 dell'Allegato, provvedono, in coerenza con le previsioni già descritte in relazione al crimine di aggressione, a modificare gli articoli 9, 20 e 25 dello Statuto di Roma, rispettivamente in relazione agli elementi dei crimini (articolo 9), al principio *ne bis in idem* in forza del quale un giudice non può esprimersi due volte sulla stessa azione se si è già formato il giudicato (articolo 20), ed infine alla responsabilità penale individuale (articolo 25), per impedire che soggetti non in grado di esercitare effettivamente il controllo dell'azione politica di uno Stato siano chiamati a rispondere di istigazione o complicità per tale fattispecie.

Quanto alla proposta di legge di ratifica, d'iniziativa del senatore Airola ed

approvata dall'altro ramo del Parlamento l'8 gennaio scorso, evidenzia la disposizione sulla non onerosità del provvedimento.

Ribadendo che ventidue anni fa, nel luglio del 1998, veniva firmato, proprio a Roma, lo Statuto che istituiva la Corte penale internazionale: mentre il testo fu rapidamente ratificato dal nostro Paese, così non è stato, purtroppo, per gli emendamenti modificativi che sono stati approvati nell'ormai lontano 2010, evidenzia che si tratta di modifiche opportune, che forniranno alla Corte penale strumenti importanti proprio per rilevare quanto sia importante che, anche a livello internazionale, si intervenga laddove si commettono gravi crimini contro l'umanità.

Nella stesura iniziale si parlava infatti di « genocidio », di « crimini contro l'umanità » e di « crimini contro la pace », ma non veniva definito il crimine di « aggressione », cioè quando i crimini contro l'umanità vengono perpetrati in una guerra Stato contro Stato.

Precisa che gli emendamenti introdotti nel 2010 permettono d'individuare il tipo di crimini che vengono perpetrati e le modalità con cui attivare l'indagine. Malgrado talune difficoltà procedurali, il testo emendato rappresenta un rafforzamento delle istituzioni internazionali e la sua ratifica, da parte del nostro Paese, costituisce un inequivocabile segnale di attenzione al valore del multilateralismo, anche sul piano giuridico, e più in generale alla messa in opera di strumenti giuridico-internazionali efficaci per perseguire crimini contro l'umanità, genocidio o altri tipi di crimini particolarmente efferati.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice.

Pino CABRAS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della Difesa italiano e il Ministero della Difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017.**

**C. 2578 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Iolanda DI STASIO (M5S), *relatrice*, segnala che lo Scambio di Note in esame ha lo scopo di prorogare a tempo indeterminato la vigenza dell'Accordo sulla cooperazione nel campo della difesa sottoscritto dai Ministeri della Difesa dei due Paesi nel 1997 al fine di continuare ad incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione bilaterale di settore e a migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza, in un'area, quella balcanica, di grande rilevanza strategica per il nostro Paese.

Ricorda che l'Accordo del 1997, composto di nove articoli, individua quali ambiti della cooperazione bilaterale i settori della sicurezza e della politica di difesa, del funzionamento delle Forze armate, delle questioni legate al *peacekeeping* e delle operazioni umanitarie, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare (articolo 2).

Evidenzia che il testo bilaterale stabilisce altresì le modalità della cooperazione, prevedendo incontri dei Ministri della Difesa, dei comandanti o dei loro sostituti, scambio di esperienze, attività comuni nell'ambito del programma della *Partnership for Peace*, partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari (articolo 4).

Gli ulteriori articoli disciplinano altresì gli aspetti finanziari della cooperazione (articolo 5), le modalità per il trattamento di informazioni classificate (articolo 6) e quelle per la risoluzione delle eventuali vertenze interpretative (articolo 8). Ai sensi dell'articolo 9, l'Accordo ha una durata quinquennale, tacitamente rinnovabile per altri cinque anni.

Osserva che lo Scambio di Note in questione, considerato che la validità dell'Accordo è terminata il 16 ottobre 2017, novella il comma c) dell'Articolo 9 della stessa intesa bilaterale, disponendone il rinnovo tacito a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di denuncia, in qualsiasi momento, di una delle Parti.

Rileva che il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato l'8 luglio scorso, si compone di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li quantifica in poco più di 1.600 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020, e a 840 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2021, imputabili essenzialmente alle spese di missione.

Conclusivamente, auspica una definitiva approvazione del provvedimento, che investe un accordo pienamente coerente con le posizioni assunte dal nostro Paese nei riguardi di questo Paese balcanico che, dopo avere aderito ufficialmente all'Alleanza atlantica nel marzo scorso, è ora impegnato nel negoziato di adesione all'Unione europea, la cui apertura – come ha riconosciuto lo stesso Commissario europeo per l'allargamento Várhelyi nell'audizione del 10 luglio scorso – sarebbe stata impossibile senza il convinto sostegno italiano.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Pino CABRAS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che s'intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Mercoledì 23 settembre 2020. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. —

*Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.*

**La seduta comincia alle 18.30.**

**Schema di relazione all'Assemblea sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*.**  
(Rilievi alla V Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di relazione in oggetto.

Piero FASSINO, *presidente*, segnala che, come convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Bilancio nella riunione del 5 agosto scorso e rappresentato dal Presidente della medesima Commissione, onorevole Melilli, con la successiva lettera del 7 agosto, la Commissione Bilancio ha predisposto uno schema di relazione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento nell'obiettivo di favorire la deliberazione di appositi atti di indirizzo al Governo prima della presentazione da parte dello stesso del cosiddetto « *Recovery Plan* » contestualmente alla Nota di aggiornamento del DEF 2020.

Osserva che, nell'ottica del massimo coinvolgimento delle Commissioni di settore e ai fini, dunque, di un ruolo attivo ed incisivo da parte del Parlamento rispetto ad un passaggio cruciale per la ripresa dell'economia nazionale dopo il grave trauma arrecato al Paese dalla crisi pandemica, la V Commissione ha testé trasmesso lo schema di relazione in titolo, su cui anche la III Commissione è chiamata a valutare l'espressione di rilievi ed osservazioni per le parti di propria competenza, e ciò anche alla luce dei contenuti emersi nell'audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, svolta questa mattina in congiunta con la Commissione Attività produttive.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), relatrice, segnalando che presso la V Commissione lo schema di relazione in titolo è stato elaborato ad esito di una accurata attività istruttoria, auspica in via preliminare che in esito al dibattito odierno, incluso quello svoltosi stamattina con il Ministro Di Maio, possano essere definiti rilievi ed osservazioni sullo schema di relazione in esame che raccolgano il consenso più ampio possibile delle forze parlamentari, sia di maggioranza sia di opposizione.

Ricorda che la definizione di un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) risponde allo strumento innovativo, lanciato dalla Commissione europea e successivamente approvato dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020, intitolato *Next Generation EU* (NGEU), per raccogliere fondi sui mercati per incanalarne l'impiego verso programmi destinati a favorire la ripresa economica e sociale dopo la grave battuta di arresto derivante dalla emergenza pandemica da Covid-19. *Next Generation EU* prevede risorse complessive pari a 750 miliardi di euro, di cui 390 miliardi per sovvenzioni e 360 miliardi per prestiti.

Segnala che la parte più consistente di questo nuovo strumento è il « Dispositivo per la ripresa e la resilienza » (*Recovery and Resilience Facility*, RFF), con una dotazione di 672,5 miliardi di euro (di cui 360 miliardi di euro in prestiti e 312,5 miliardi di euro in sovvenzioni).

Sottolinea che secondo le prime stime elaborate dal Governo, le risorse complessive a valere su *Next Generation EU* che confluirebbero nel nostro Paese ammonterebbero a 208,6 miliardi di euro, di cui 127,6 miliardi di euro a titolo di prestiti e 81 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni.

Il 70 per cento delle risorse dovrà essere impegnato nel biennio 2021-2022, la quota rimanente nel 2023. In base all'accordo raggiunto dal Consiglio europeo di luglio, infatti, la quota di sovvenzioni ricevuta da ciascun Paese riflette le condizioni economiche nella fase precedente alla pandemia, oltre al livello della popo-

lazione (le due variabili economiche principali sono il PIL pro capite e il tasso di disoccupazione). Viceversa, il volume massimo dei prestiti non può superare il 6,8 per cento del Reddito nazionale lordo.

Rileva che si tratta, in ogni caso, di una massiccia iniezione di risorse, frutto dell'intenso e proficuo negoziato condotto dal nostro Governo in sede europea. La straordinarietà dell'intervento e l'entità degli stanziamenti impone ora di allocare le risorse con oculatezza e lungimiranza, privilegiando i programmi che siano in grado di assicurare al nostro Paese una ripresa sostenibile e duratura. Inoltre, come evidenziato nello schema di relazione della Commissione Bilancio, gli interventi dovrebbero essere addizionali rispetto a quelli già programmati, per cui sarebbe da evitare l'utilizzo delle risorse europee come fonti alternative di finanziamento di progetti già inclusi negli andamenti tendenziali i cui effetti, in termini di crescita del PIL, dovrebbero essere già stati incorporati nelle previsioni.

Ricorda che i regolamenti attuativi di *Next Generation EU* non entreranno in vigore prima dell'inizio del 2021 e che, quindi, solo da quel momento sarà possibile presentare ufficialmente i Piani nazionali di ripresa e resilienza alla Commissione europea. Tuttavia, il Governo, allo scopo di avviare un dialogo informale con la Commissione, intende trasmettere già a partire dal mese di ottobre, anche sulla base degli indirizzi che saranno formulati dal Parlamento, uno schema del Piano di ripresa e resilienza, recante una previsione razionale e ordinata dei progetti di investimento e riforma.

Segnala che, a livello europeo, è stato concordato che il Dispositivo per la ripresa e la resilienza persegua le seguenti priorità: promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri; attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi; sostenere le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di

posti di lavoro nel periodo successivo alla crisi da Covid-19 e a promuovere una crescita sostenibile.

Evidenzia che tali obiettivi generali sono stati ulteriormente declinati dalla Commissione europea in una comunicazione presentata il 17 settembre scorso: in base alle indicazioni della Commissione, i Piani di ripresa e resilienza degli Stati membri, oltre ad affrontare le sfide e le priorità di *policy* individuate nell'ambito del Semestre europeo e a conformarsi alle raccomandazioni specifiche per Paese del 2019 e del 2020, dovrebbero perseguire i seguenti scopi principali: accelerare lo sviluppo e l'uso delle energie rinnovabili; migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati; accelerare l'uso di sistemi di trasporto sostenibili, accessibili e intelligenti, stazioni di ricarica e rifornimento e l'estensione dei trasporti pubblici; estendere rapidamente i servizi veloci a banda larga a tutte le regioni e a tutte le famiglie, comprese le reti in fibra ottica e 5G; digitalizzare la pubblica amministrazione e i servizi pubblici, compresi i sistemi giudiziari e sanitari; aumentare le capacità di *cloud* industriale europeo di dati e lo sviluppo dei processori più potenti, all'avanguardia e sostenibili.

Rileva che lo stretto legame con il Semestre europeo richiama anche la necessità che le misure e i progetti contenuti nel Piano contribuiscano alla correzione degli squilibri macroeconomici dell'Italia, identificati dalla Commissione europea nell'elevato debito pubblico e nella bassa crescita della produttività. Al riguardo, segnala che, sebbene la fase di bassa produttività italiana inizi a partire dagli anni Novanta, dalla crisi del 2009 ad oggi il divario di crescita della produttività nel nostro Paese rispetto ai principali Paesi europei – misurato dal valore del PIL per ora lavorata – si è ulteriormente ampliato. Nel 2019, la produttività del lavoro italiana ha registrato un incremento pari a 1,2 punti percentuali rispetto al valore del 2010, a fronte di un incremento medio di circa 8 punti percentuali di Germania, Francia e Spagna.

In questo quadro, osserva che la proposta di Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, trasmessa dal Governo alle Camere il 15 settembre scorso, individua quattro sfide strategiche: migliorare la resilienza e la capacità di ripresa dell'Italia; ridurre l'impatto sociale ed economico della crisi pandemica; sostenere la transizione verde e digitale; innalzare il potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

Per affrontarle, il PNRR si articolerà in sei missioni, che rappresentano le aree tematiche strutturali di intervento, a loro volta suddivise in *cluster* di progetti omogenei e funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo. Infine, ai vari *cluster* saranno collegate una o più politiche di supporto e di riforma (sostegno agli investimenti pubblici e alla ricerca e sviluppo, nonché riforme della Pubblica amministrazione, del fisco, della giustizia e del lavoro). Precisa che le sei missioni sono: digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità; istruzione, formazione, ricerca e cultura; equità sociale, di genere e territoriale; salute.

Rileva che nelle Linee guida soltanto in alcuni casi vengono definiti in termini quantitativi gli obiettivi – ad esempio, il completamento della rete nazionale di telecomunicazione in fibra ottica e il completamento dei corridoi TEN-T per quanto riguarda la rete ferroviaria –, mentre nella maggior parte dei casi essi sono richiamati soltanto in termini generali, senza specificare in che misura si intende correggere le tendenze in atto e senza precisare quante risorse verrebbero assegnate a ciascuno degli obiettivi indicati. Allo stato, inoltre, gli obiettivi non sono corredati di un'analisi sul loro impatto potenziale sulle grandezze economiche né sulle diverse aree territoriali.

Rinviando ad altre sedi più opportune il confronto sui complessivi ambiti di intervento del Piano, illustra i profili di prevalente competenza della III Commis-



sione. Ebbene, nell'ambito della missione n. 1, *Digitalizzazione, innovazione e competitività* del sistema produttivo, le Linee guida indicano, tra le altre cose, la necessità di potenziare la capacità delle imprese italiane di competere sui mercati internazionali. Infatti, considerato l'orientamento dell'economia italiana all'*export* e il ruolo di traino esercitato dalle aziende esportatrici sul PIL nazionale, appositi interventi saranno dedicati a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese, quale fattore di rilancio e di maggiore resilienza del sistema produttivo.

Sottolinea che tale obiettivo sarà realizzato confermando e potenziando le iniziative straordinarie di sostegno all'*export* attivate in risposta all'emergenza sanitaria, inclusi gli strumenti finanziari e di assicurazione dedicati alle imprese esportatrici, e sviluppando campagne di promozione volte ad accompagnare l'internazionalizzazione anche delle micro, piccole e medie imprese.

In questo contesto, si ritiene essenziale favorire processi di fusione e patrimonializzazione delle micro e piccole imprese, anche stimolando la creazione di reti in cui l'impresa capofila sia forte e di dimensioni compatibili con la necessità investire adeguatamente in ricerca e sviluppo tecnologico, pagare salari adeguati per attrarre forza lavoro qualificata, investire in *marketing* e servizi finanziari.

Evidenzia che, ad avviso del Governo, un'attenzione particolare va riservata alla promozione dell'industria culturale e del turismo, vero *asset* strategico dell'Italia. Infine, nell'ottica di invertire i processi di delocalizzazione – che tanto nocimento hanno arrecato al nostro sistema produttivo e, soprattutto, ai livelli occupazionali –, occorre introdurre nuovi strumenti utili ad attrarre investimenti diretti esteri e favorire processi di *reshoring*, ovvero di ri-localizzazione delle imprese italiane.

In generale, alla luce del ruolo determinante delle esportazioni nel sostenere i tassi di crescita del Paese, ritiene utile rafforzare gli strumenti di promozione integrata del *Made in Italy* e il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, a

partire dal potenziamento del cosiddetto Patto per l'*export*, la cui finalità rientra a pieno titolo nei criteri di ammissibilità previsti dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza e la cui immediata operatività garantisce un rapido impatto sulla crescita.

Segnala che si tratta di una questione che è emersa con nettezza nell'odierna audizione del Ministro Di Maio, allorché ha sottolineato che il *Recovery Fund* rappresenta un'occasione da non perdere per il rilancio del paese dopo la crisi da Covid-19 e per impostare un nuovo paradigma di crescita, più sostenibile e duratura.

Ciò premesso, auspica che la Commissione valuti favorevolmente lo schema di relazione in esame, nell'auspicio che il Governo provveda a trasmettere al Parlamento, prima dell'invio formale del PNRR alla Commissione europea, un elenco di interventi più dettagliati e puntuali, comprensivi anche di cifre.

Riservandosi di predisporre una proposta di rilievi e osservazioni che terrà conto degli esiti della discussione, sottolinea tre elementi emersi nel corso dell'audizione del Ministro Di Maio che ritiene meritevoli di menzione: in primo luogo, l'esigenza di introdurre misure di sostegno per il settore fieristico, duramente penalizzato dalle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria; in secondo luogo, l'opportunità di individuare e rafforzare gli strumenti che, in questi anni, hanno inciso positivamente sulla promozione del *Made in Italy*: al riguardo, rileva che il trasferimento di talune competenze in materia di internazionalizzazione delle imprese dal MISE al MAECI potrebbe gravare di ulteriori oneri la rete diplomatico-consolare, peraltro già sotto-dimensionata rispetto alle funzioni ordinarie. In terzo luogo, sottolinea l'assenza, sia nelle Linee guida del Governo sia nell'illustrazione del Ministro Di Maio, di un esplicito riferimento al ruolo della cooperazione allo sviluppo come strumento essenziale della politica estera del nostro Paese e leva di rilancio economico: al riguardo, rileva l'opportunità di impiegare talune risorse del Piano

nazionale di ripresa e resilienza, in particolare quelle allocabili nei settori del *new green deal* e della formazione, per la realizzazione di progetti di cooperazione.

Ciò premesso auspica che l'opposizione voglia contribuire in modo fattivo alla definizione di indirizzi per la politica estera del nostro Paese al fine di cogliere quella che appare a tutti gli effetti come un'occasione epocale.

Paolo FORMENTINI (LEGA), esprimendo apprezzamento per la disponibilità della relatrice, sottolinea l'esigenza di definire una strategia di politica estera che includa il tema del *reshoring* delle aziende italiane, in particolare di quelle operanti in settori strategici come quello della produzione di dispositivi di protezione individuale e di principi attivi dei farmaci, da tempo delocalizzati nel sudest asiatico e, soprattutto, in Cina.

Simona SURIANO (M5S) condividendo pienamente le strategie per la promozione del Made in Italy illustrate in audizione dal Ministro Di Maio, rileva la necessità di rafforzare adeguatamente non solo la rete diplomatico-consolare, ma anche le scuole italiane e gli istituti di cultura all'estero come tasselli che contribuiscono a comporre l'immagine del nostro Paese all'estero. Rileva, altresì, l'esigenza di inserire tra le priorità del Piano di ripresa anche progetti di gestione dei flussi migratori,

puntando sulle misure di accoglienza e integrazione, sugli accordi bilaterali con i Paesi di provenienza e sui progetti di cooperazione allo sviluppo menzionati dalla relatrice.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame della relazione.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, ringraziando i colleghi per i preziosi spunti di riflessione, ribadisce l'impegno a predisporre una proposta di rilievi e osservazioni che tenga conto degli esiti della discussione e che sarà trasmessa informalmente ai Gruppi con anticipo rispetto alla prossima seduta.

Piero FASSINO, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 18.50.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 421 del 4 agosto 2020, a pagina 54, seconda colonna, quarantesima riga, sostituire le parole « Art. 8 » con le seguenti « Art. 7 ».